



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 49/1 del 27.10.2017

Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell'ambito del territorio regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Premesse	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Funzioni e rapporti della Direzione generale della centrale regionale di committenza con le Amministrazioni aggiudicatrici	4
Art. 4 - Programmazione di lavori, servizi e forniture	6
Art. 5 - Competenze nelle procedure di gara	7
Art. 6 - Commissione giudicatrice	11
Art. 7 - Elenco operatori economici	11
Art. 8 - Acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.....	11
Art. 9 - Rapporti con l'Azienda Tutela della Salute (ATS)	12
Art. 10 - Aspetti finanziari	13
Art. 11 - Aggiornamento normativo.....	14



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Premesse

Il Programma di razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione ha preso avvio con la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) a cui ha fatto seguito la costituzione della Consip S.p.A. – società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - per la realizzazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione.

Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. – con il quale è stata recepita la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004), ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria per l'anno 2004) - nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione hanno disciplinato in maniera organica l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, prevedendo ulteriori procedure e strumenti per la scelta del contraente che garantissero i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, pubblicità per ciascuno strumento e/o procedura.

In particolare, il considerando n. 15 della citata Direttiva 2004/18/CE sottolineava il ruolo delle centrali di committenza e la capacità delle tecniche di acquisto centralizzate di aumentare la concorrenza e l'efficacia della commessa pubblica.

Inoltre, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 455 di detto articolo ha stabilito che ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Successivamente, la Direttiva 2014/24/UE ha, nei considerando 69-71, ancor più evidenziato il ruolo e le competenze delle centrali di committenza, in particolare la facoltà delle stesse di gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione. Tali disposizioni sono state recepite nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come anche quelle in materia di obbligatorietà di ricorso agli strumenti telematici di gara e di semplificazione di alcune tipologia di gara.

Il legislatore regionale, con la legge di stabilità 2017 ha previsto, all'articolo 2, che *“..La Regione promuove e sviluppa la razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basata sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la propria*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Centrale regionale di committenza, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative vigenti, nel panorama europeo, nazionale e regionale, è stata così istituita, con deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9.05.2017, la Direzione generale della centrale di committenza regionale che svolge, le funzioni di Centrale di Committenza di cui agli artt. 3, comma 1, lettere i) – l), e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 a favore del Sistema Regione di cui alla L.R. n. 31 del 1998 e s.m.i., degli Enti Locali (legge regionale n. 2 del 2016) e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate aventi sede nel territorio regionale e le funzioni di Soggetto Aggregatore di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 e all'articolo 3, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 50/2016.

Le presenti linee guida hanno la finalità di disciplinare le attività e i procedimenti della predetta Direzione generale e i suoi rapporti con gli enti/amministrazioni pubbliche che si avvalgono o intendono avvalersi della medesima per lo svolgimento delle procedure in nome e per conto.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano lo svolgimento dei procedimenti in capo alla Direzione generale della centrale regionale di committenza (di seguito CRC) e i suoi rapporti con le strutture regionali e gli enti del sistema regione nonché con le altre amministrazioni che si avvalgono o intendono avvalersi della stessa operanti nel territorio regionale.

Art. 2 - Definizioni

1. Per “Amministrazioni aggiudicatrici”, nell'ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale, gli Enti, le Agenzie, le Aziende ed Istituti del sistema regione, nonché gli altri Enti o Soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione Sardegna;
2. Per “Stazioni appaltanti”, nell'ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1.

Art. 3 - Funzioni e rapporti della Direzione generale della centrale regionale di committenza con le Amministrazioni aggiudicatrici

1. I rapporti tra la CRC e le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per le articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale, sono disciplinati da apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che regola l'oggetto e le modalità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di svolgimento delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, in conformità ai seguenti indirizzi.

Detti accordi sono definiti al fine di conciliare le specifiche esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice con le funzioni e l'operatività della CRC. Gli accordi sono stipulati dal Direttore generale della CRC e dal corrispondente organo di vertice delle Amministrazioni aggiudicatrici.

2. La CRC gestisce la piattaforma elettronica Sardegna CAT di cui si avvalgono le Amministrazioni aggiudicatrici per acquisire servizi e forniture offerti dagli operatori iscritti nella citata piattaforma. In relazione a tali attività, la CRC offre consulenza e supporto per l'utilizzo della predetta piattaforma elettronica, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi di altri mercati elettronici qualora le procedure richieste non siano presenti nel sistema CAT.
3. La CRC provvede, per l'approvvigionamento di servizi e forniture di frequente utilizzo aventi caratteristiche standardizzabili, ad esperire le gare per la definizione di accordi quadro e di sistemi dinamici di acquisizione a cui devono o possono accedere le Amministrazioni aggiudicatrici.

Agli interventi di centralizzazione delle gare è propedeutica l'analisi degli appalti programmati aventi caratteristiche standardizzabili, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4.

4. La CRC, fermo restando la programmazione degli interventi, cura l'esperimento delle procedure di gara richieste dalle Amministrazioni aggiudicatrici di importo sopra soglia.
5. Le procedure di gara per le quali non è richiesta la qualificazione sono attuate dalle Amministrazioni aggiudicatrici, tranne i casi in cui le stesse riguardino forniture o servizi standardizzabili che possano essere aggregati e costituire oggetto di accordo quadro e di sistemi dinamici di acquisizione di cui al precedente comma 3.
6. La procedure di gara sotto soglia per cui è richiesta la qualificazione sono gestite dalle Amministrazioni aggiudicatrici ad eccezione delle articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale e fatti salvi, per i restanti enti, gli accordi di cui al precedente comma 1.
7. La CRC, se richiesto, supporta le Amministrazioni aggiudicatrici ai fini della redazione degli atti di loro competenza in relazione ad appalti complessi ed innovativi. Il supporto consiste nella emanazioni di pareri, verifiche preliminari di carattere giuridico e tecnico operativo degli atti e di informazione sul corretto utilizzo del software dedicato.
8. Qualora la CRC rilevi delle illegittimità o non conformità dei documenti di gara predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici, queste procedono ad apportare le correzioni necessarie ai fini del corretto espletamento della procedura di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. La CRC svolge inoltre tutte le funzioni di Soggetto Aggregatore della Regione Sardegna di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 e all'articolo 3, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 50/2016 ed è centrale di committenza qualificata (artt. 37 e 38 Dlgs 50/2016).

Art. 4 - Programmazione di lavori, servizi e forniture

1. La definizione della programmazione, prevista dalle norme di riferimento, per lavori, servizi e forniture da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici costituisce il presupposto per la corretta attuazione della pianificazione operativa della CRC ossia della previsione delle procedure di gara da espletare nelle singole annualità.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici attuano la programmazione dei lavori pubblici secondo le disposizioni dell'art.21 del D.Lgs n. 50/2016 e della regolazione attuativa prevista dal relativo comma 8. A tal fine elaborano, sulla base degli obiettivi di mandato, il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti e delle forniture e i relativi aggiornamenti annuali all'interno dei quali le medesime Amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo conto:
- dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione precedente;
 - dei progetti esecutivi già approvati;
 - dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
 - degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

Altresì, nell'ambito della definizione della succitata programmazione, le Amministrazioni aggiudicatrici per ogni intervento individuano il costo del ciclo di vita delle risorse da acquisire¹, analizzano le alternative possibili sulla base del raffronto delle esigenze con le opportunità di mercato, tenendo presente i vincoli tecnici/operativi e quelli normativi e, pertanto, definiscono la strategia di acquisto.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 - che definirà i contenuti del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti e delle forniture e relativi aggiornamenti annuali - applicano, ai sensi dell'art. 216, comma 3 del Codice, gli atti di

¹ Individuare il costo del ciclo di vita implica un'analisi volta non solo alla definizione del prezzo di acquisto della risorsa ma degli ulteriori costi che consentono l'utilizzo nel tempo e la successiva dismissione (costi accessori, costi interni di gestione, costi di utilizzo/manutenzione, costi di dismissione)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

programmazione esistenti ed efficaci o in assenza traducono in apposito atto ricognitivo gli interventi avviati e da intraprendere con le informazioni necessarie alla redazione della pianificazione operativa della CRC .

4. Per quanto riguarda le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del suddetto decreto, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini della pianificazione delle attività, le Amministrazioni aggiudicatrici presentano alla CRC i programmi triennali di lavori e biennali di servizi e forniture e i relativi aggiornamenti annuali di cui ai precedenti commi, individuando, nell'ambito degli stessi, gli appalti che propongono di espletare nell'annualità successiva.

Gli appalti, come sopra individuati per la specifica annualità, devono essere corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente ai fini della loro appaltabilità e devono avere la relativa copertura finanziaria.

6. La CRC, esaminate le proposte e la relativa documentazione di cui al comma 5, redige la propria pianificazione operativa che presenta alla Giunta regionale, ai fini della sua approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 5 - Competenze nelle procedure di gara

A. Ripartizione competenze

1. In relazione alle procedure di gara e per consentire una rapida individuazione delle differenti competenze, è riportata nella seguente tabella sinottica la ripartizione delle stesse tra la Direzione generale della CRC e le singole Amministrazioni aggiudicatrici.

COMPETENZE	ENTI O STRUTTURE REGIONALI	ENTI ESTERNI AL SISTEMA REGIONE	CRC
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI			
Programmazione di lavori, servizi e forniture	X	X	
Determina a contrarre	X	X	
Atto di spesa	X	X	
Nomina RUP ²	X	X	X



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMPETENZE	ENTI O STRUTTURE REGIONALI	ENTI ESTERNI AL SISTEMA REGIONE	CRC
Acquisizione CUP	X	X	
Approvazione progetti	X	X	
Selezione operatori nelle procedure ristrette	X	X	X ³

COMPETENZE	ENTI O STRUTTURE REGIONALI	ENTI ESTERNI AL SISTEMA REGIONE	CRC
FASE DELLA GESTIONE DELLA GARA			
Acquisizione CIG			X
Predisposizione bandi e atti di gara			X
Capitolato e schema di contratto	X	X	Supporto
Nomina commissione			X
Aggiudicazione definitiva			X
Controlli prima della stipula del contratto			X ⁴
Controlli dopo la stipula del contratto	X	X	
FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Stipulazione contratto	X	X	Supporto
Collaudo	X	X	
Esecuzione contratto/varianti	X	X	
Pubblicità legale e CIG		X	X ⁵
Spese relative alle gare		X	X

B. Modalità di erogazione delle procedure di gara

1. La CRC predispose il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio in relazione alle modalità di selezione del contraente e avvia le procedure di affidamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dei documenti di cui alla successiva lett. C, punto 2. La

² Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è nominato dalla CRC ai sensi dell'art.31, comma 14 per le sole e proprie attività di competenza; le amministrazioni aggiudicatrici nominano il RUP per le restanti fasi procedurali.

³ Da valutare a seconda dei casi in accordo con le Amministrazioni aggiudicatrici.

⁴ In caso di procedure da eseguire in via d'urgenza, i relativi controlli saranno effettuati dalle Amministrazioni aggiudicatrici

⁵ La CRC sostiene le spese relative alla pubblicità legale, alle spese CIG e alla gara in generale solo nel caso in cui le Amministrazioni aggiudicatrici siano articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

richiesta deve essere coerente con gli interventi programmati e relativa tempistica ed inclusi nella pianificazione operativa della CRC.

C. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice adotta, per ogni tipologia di appalto, la determina a contrarre nella quale sono indicati, oltre a quanto previsto nell'art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di scelta dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa), la motivazione e la specificazione dei criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La documentazione da trasmettere alla CRC, per gli appalti di servizi e forniture, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
 - richiesta di avvio della procedura nella quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici, il CUP e i riferimenti dell'intervento contenuti nella relativa programmazione e pianificazione operativa di cui all'art.4,comma 5;
 - atto/i contabili relativi alle spese previste⁶;
 - determina a contrarre;
 - capitolato tecnico prestazionale;
 - il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), se richiesto;
 - comunicazione del responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice.
3. La documentazione da trasmettere alla CRC, per gli appalti di lavori, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
 - l'eventuale documentazione integrativa o modificativa rispetto a quella già presentata ai sensi dell'art. 4, comma 5;
 - richiesta di avvio della procedura nella quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici, il CUP e i riferimenti

⁶ L'indicazione è volta a richiamare l'attenzione sulle disposizioni giuridico/contabili volte ad evitare debiti fuori bilancio con riferimento anche alle spese accessorie.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'intervento contenuti nella relativa programmazione e pianificazione operativa di cui all'art.4, comma 5;

- atto/i contabili relativi alle spese previste;
 - determina a contrarre;
 - capitolato generale e speciale d'appalto;
 - il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) se richiesto;
 - comunicazione del responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - ogni altro eventuale atto/documento previsto dalla normativa vigente anche in relazione alla tipologia di lavori.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede alla redazione e stipulazione del contratto, a decorrere dalla quale tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore, sono di esclusiva competenza della medesima.

D. Obblighi della CRC

1. La CRC procede, nei termini previsti dal presente articolo, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
- a) collabora, se richiesto dall'Amministrazione aggiudicatrice, all'individuazione delle procedure di gara per la scelta del contraente e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) comunica all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 14 del Codice;
 - c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
 - d) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) provvede all'aggiudicazione definitiva;
 - f) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla sola procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, anche in collaborazione, ove necessario, con l'Amministrazione aggiudicatrice;
 - g) informa l'Amministrazione aggiudicatrice di ogni sviluppo inerente la procedura di gara;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- h) completata la procedura di aggiudicazione della gara attuata in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, trasmette alla stessa copia integrale del fascicolo relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione definitiva e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti, ai fini della redazione e stipula del relativo contratto;
 - i) verifica preventivamente la bozza del contratto e garantisce il servizio di Ufficiale rogante.
2. Qualora tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto si ravvisi la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della CRC.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui alle linee guida ANAC 16711/2016 n. 1190, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, la Commissione giudicatrice è nominata dalla CRC secondo le regole di organizzazione, competenza e trasparenza individuate nelle predette linee guida, in quanto compatibili.

Art. 7 - Elenco operatori economici

1. La CRC, conformemente alle previsioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto degli indirizzi operativi espressi dall'ANAC nelle linee guida n. 1 e n. 4, provvederà ad integrare la piattaforma di e-procurement, gestita da Sardegna CAT, con l'elenco informatico degli operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei lavori pubblici, attualmente gestito dalla Direzione generale dei Lavori pubblici.
2. Nelle more dell'implementazione del sistema di e-procurement della Regione Sardegna, si applicano gli indirizzi interpretativi dettati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38/17 del 8.08.2017.

Art. 8 - Acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 intendano avvalersi della CRC per l'acquisizione dei beni e servizi e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencati dal DPCM 24.12.2015 "*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*" e per i quali, secondo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

la medesima norma, è obbligatorio il ricorso a CONSIP o ad un soggetto aggregatore, dovranno seguire le seguenti disposizioni.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 che intendono procedere all'acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 del DPCM in rubrica, mediante la CRC, dovranno verificare, prima dell'acquisizione del CIG, se siano già attivi una convenzione, un accordo quadro o una fattispecie consimile presso la medesima Centrale o presso altro soggetto aggregatore con cui la CRC abbia stretto apposito accordo. In caso contrario, le Amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare alla CRC l'esigenza di acquisire i beni e i servizi di cui al comma 1, al fine di consentire alla stessa l'eventuale attivazione di accordi o convenzioni sulle specifiche categorie ovvero stipulare accordi con altri soggetti aggregatori, fermo restando le procedure relative alla programmazione degli interventi come indicate al precedente art.4.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, qualora debbano acquisire beni o servizi per i quali siano già attivi una convenzione, un accordo quadro o una fattispecie consimile presso la CRC, dovranno seguire la procedura per l'acquisizione del CIG indicata nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.02.2016, al punto 5.
4. Qualora non siano attivi una convenzione, un accordo quadro o una fattispecie consimile presso la CRC per le categorie per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano dato la relativa comunicazione ai sensi del precedente comma 2, la Centrale potrà provvedere a realizzare le iniziative sopra dette o a stringere appositi accordi con altri soggetti aggregatori, dando apposito riscontro alle Amministrazioni aggiudicatrici che procederanno come previsto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.02.2016, punti 5 e 6.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.02.2016 e successivi e ai chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia.

Art. 9 - Rapporti con l'Azienda Tutela della Salute (ATS)

1. La CRC svolge nei confronti dell'ATS⁷ le funzioni proprie di soggetto aggregatore per le categorie merceologiche indicate dal DPCM 24.12.2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai

⁷ L'ATS ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 27 luglio 2016 n.17 opera quale centrale di committenza ai sensi degli artt.38 e 39 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 per conto delle aziende sanitarie della Sardegna. La stessa, pertanto, è tenuta rivolgersi alla CRC nei casi previsti all'art.9 delle presenti linee guida in quanto la CRC è il soggetto aggregatore di riferimento; in tutti gli altri casi procede in autonomia in virtù della succitata indicazione del legislatore regionale e ad essa si applica, inoltre, l'art.216, comma 10 del D.Lgs.50/2016 in quanto iscritta all'AUSA.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi" secondo quanto previsto nel precedente art.9.

2. L'ATS, al pari degli altri enti, esterni al sistema regione, operanti nel territorio della Sardegna può richiedere alla CRC l'attuazione di appalti non ricompresi nella tipologia di cui al comma 1, l'attuazione di attività ausiliarie, compresi l'espressione di pareri e il supporto giuridico ed operativo nell'ambito di competenza della CRC.
3. La CRC, per le richieste di esperimento di gare da parte dell'ATS, procede, previa verifica della fattibilità e nel rispetto delle procedure di pianificazione operativa previste all'art.4, attraverso la stipula di appositi accordi ai sensi dell'art.3, comma1.
4. L'ATS, ai fini delle attività di cui al precedente comma 1, procede alla presentazione del proprio programma con riferimento agli acquisti da effettuare ai sensi del succitato DPCM nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'art.4.

Art. 10 - Aspetti finanziari

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici rimborsano le spese relative alle procedure di gara (contributo AVCP, pubblicità legale, commissioni aggiudicatrici, spese postali, spese di notifica, etc.) sostenute dalla CRC, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione di cui all'art.5, paragrafo D, comma 1, lett.h).
2. Nell'ambito degli accordi di cui all'art.3, comma 1 sono definiti anche i rapporti finanziari tra la CRC e la relativa Amministrazione aggiudicatrice.
3. Per le gare relative ai lavori pubblici è previsto un contributo al funzionamento della CRC pari allo 0,50% dell'importo dei lavori a base d'asta sino all'importo massimo di Euro 60.000,00, da prevedere, nel quadro economico di progetto alla voce "somme a disposizione", da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici non facenti parte del sistema regione e ad esclusione degli enti locali e relative forme associate per i quali si disporrà in merito con specifica deliberazione della Giunta regionale, sono tenute per le gare di servizi e forniture, oltre al rimborso delle spese di gara di cui al precedente comma 1, al pagamento a favore della CRC di un contributo per il suo funzionamento determinato forfettariamente come di seguito evidenziato:
 - a) procedure aperte, ristrette, negoziate con bando, negoziate senza bando e/o indagini di mercato previa manifestazione di interesse, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sono stimate, ai fini del contributo forfettario, in 300



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ore uomo che al costo medio di un funzionario regionale (€ 22,85) equivalgono a complessivi € 6.855,00;

- b) procedure negoziate e/o indagini di mercato senza previa manifestazione di interesse aggiudicate con il criterio dell'OEPV sono stimate ai fini del contributo forfettario in 200 ore uomo che al costo medio di un funzionario regionale (€ 22,85) equivalgono a complessivi € 4.570,00;
- c) procedure aperte, ristrette, negoziate con bando, negoziate senza bando e/o indagini di mercato previa manifestazione di interesse e le procedure negoziate e/o indagini di mercato senza previa manifestazione di interesse aggiudicate con il criterio del prezzo più basso (PPB) sono stimate ai fini del contributo forfettario in 100 ore uomo che al costo medio di un funzionario regionale (€ 22,85) equivalgono a complessivi € 2.285,00.

Art. 11 - Aggiornamento normativo

Fatta salva l'esigenza di revisione delle presenti Linee guida, i riferimenti normativi ivi richiamati sono automaticamente aggiornati con le norme sostitutive o integrative di successiva emanazione.